

A. M. A. T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO

**Ricorso ex art. 700 c.p.c. ex dipendente Merico Luciano -
Costituzione in giudizio - Mandato difesa all'avv. Antonio
Laghezza e all'Avv. Olimpia Cimaglia, Capo Area Legale.**

L'anno millenovecentonovantotto, il giorno 26 (ventisei) del mese di febbraio, alle ore 09.00, in TARANTO e nella sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori :

1. Arturo MASI

PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Giuseppe ALTAMURA

3. Angelo DI CORRADO (a.g.)

4. Maria T. CONTE

5. Fedele PIGNANELLI (a.g.)

6. Francesco MATARRESE (a.g.)

7. Alberto MESSINESE (a.g.)

MEMBRI SUPPLENTI

8. Ernesto DATTO (con diritto a voto)

9. Giulio VINCI (con diritto a voto)

Assiste il Direttore Generale dell'Azienda ing. Francesco Lucibello.

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio il sig. Semeraro Raffaele

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Visto il ricorso ex art. 700 c.p.c. promosso dall'ex dipendente Merico Luciano, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Fornaro e dott.ssa Rossella Spinosa, inteso ad ottenere la reintegrazione nel proprio posto di lavoro, in quanto posto in quiescenza per effetto della Legge 11/96, nonchè la condanna dell'AMAT alle spese di lite;
- preso atto che il Pretore adito ha fissato l'udienza di discussione per il giorno 11 marzo 1998;
- ritenuto di doversi costituire in giudizio, in quanto la richiesta del Merico si appalesa del tutto infondata in fatto e in diritto;
- atteso, pertanto, di poter affidare mandato difensivo all'Avv. Antonio Laghezza, con studio in Taranto, e all'Avv. Olimpia Cimaglia, Capo Area Legale;
- visto il D.P.R. n° 902/1986, in quanto applicabile;
- visto il bilancio di previsione 1998;
- visto lo Statuto aziendale;
- a voti unanimi e con il voto consultivo favorevole del Direttore Generale

DELIBERA

- di costituirsi in giudizio nel procedimento ex art. 700 c.p.c. promosso dall'ex dipendente Merico Luciano per la causale di cui in narrativa;
- di affidare mandato difensivo all'Avv. Antonio Laghezza, con studio in Taranto, e all'Avv. Olimpia Cimaglia, Capo Area Legale dell'Azienda;
- di porre la presuntiva spesa di £ 1.000.000, a titolo di acconto per fondo spese e salvo conguaglio, a carico del bilancio di previsione 1998 alla voce di Mastro "Consulenze professionali, spese legali e giudiziali" del Gruppo "Spese per prestazioni di servizi".

IL PRESIDENTE
(avv. Arturo Masi)



IL SEGRETARIO
(Semeraro Raffaele)

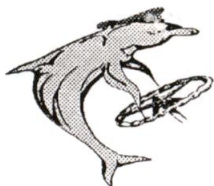


Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Resa esecutiva il **26 FEB. 1998**

IL SEGRETARIO
Del Consiglio d'Amministrazione
DIRETTORE
A. M. A. T.
(Semeraro Raffaele)





Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Codice Fiscale 00146330733 - Reg. Imprese di TA n° 13361

Taranto, li 2/marzo/1998

Prot. n° : Dir/ 605/98

Raccomandata a mano

Spett/le
Segreteria 4° Settore
Affari Generali
del Comune di Taranto
Palazzo Latagliata

TARANTO

p.r. M. 3.3.98

Compiegate alla presente si trasmettono, in duplice esemplare, copie dei dispositivi delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione di questa Azienda, in data 26 febbraio 1998, contrassegnate con i seguenti numeri cronologici:

- Del. nn° 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44.-

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Francesco Lucibello)

V^o SI ASSEGNA

all' *Ar. Bonelli*

Taranto 24 GEN. 1998

Il Consig.
Sezione Lavoro

URGENTE

PRETURA CIRCONDARIALE DI TARANTO

MAGISTRATURA LAVORO

6275/P7

**STUDIO LEGALE
FRANCESCO FORNARO**
Via E. D'Amore, 41 - Tel. 37840
74100 TARANTO

Ricorso ex art. 700 c.p.c.

Per **Merico Luciano**, nato il 01.01.1950, elettivamente domiciliato in Taranto, alla via E. D'Amore n. 41, presso lo studio dell'Avv. Francesco Fornaro, dal quale è rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente dalla Dott.ssa Rossella Spinosa, giusta mandato apposto a margine del presente atto.

PREMESSO IN FATTO

- che il ricorrente, matr. 161713, veniva assunto presso l'Azienda Municipalizzata Autotrasporti Taranto il 24.08.1972, con la qualifica specifica di "autista di linea";
- che in data 26.10.1995 veniva dichiarato, in base a visita medica ordinaria di controllo, inidoneo temporaneo alla qualifica di agente di movimento;
- che in data 18.12.1995 veniva dichiarato inidoneo, questa volta per periodo definitivo, alla qualifica di "conducente di linea" (v. atti allegati);
- che, già dal 13.11.1995 l'Azienda provvedeva ad attribuirgli le c.d. mansioni promiscue, tra le quali si inquadravano le mansioni di verificatore, capolinea, esattore e conducente di deposito;
- che in data 31.05.1997 veniva posto in prepensionamento sulla base della normativa prevista dalla L. 11/1996, dopo aver depositato una istanza in conformità al D.L. 205/95;
- che in data 09.05.1997 faceva espressa rinuncia alla predetta istanza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il programma di prepensionamento in questione veniva regolamentato sulla

MANDATO

Avv. Francesco Fornaro

Dott.ssa Rossella Spinosa

Vi delego a rappresentarmi difendermi nel presente giudizio, in ogni stato e grado nell'eventuale fase esecutiva (autorizzandoVi sin da ora sottoscrivere atti di precetto e/o eventuale giudizio di opposizione. Vi conferisco, a l'uopo, le più ampie facoltà previste dalla legge comprese quelle di transigere, quietanza re, conciliare, rinunciare e accettare avverse rimanzioni farsi sostituire, chiamare causa terzi anche in garanzia spiegare domanda riconvenzionale; nulla escluso e con promessa di rato.

Eleggo domicilio nel Vs studio in Taranto alla via E. D'Amore n. 41 Taranto, li

E' firma autografa

Deposita in Cancelleria

20 GEN. 1998

CANCELLIERE

base dell'art. 4, co. 2 del D.L. 501/95, nel quale veniva espressamente previsto che, al fine di riorganizzare e risanare il settore del pubblico trasporto, le aziende appartenenti a tale settore, avrebbero dovuto predisporre programmi di pensionamento anticipato di anzianità e di vecchiaia per il triennio 1995-97, d'intesa con le organizzazioni sindacali. Le domande di prepensionamento erano sì da considerare irrevocabili, ma da presentarsi alle aziende solo da parte dei lavoratori "...in possesso dei requisiti di cui al co. 1", ovvero sulla base dell'anzianità contributiva maturata alla data del 31/12/1994 nel Fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto. In data 28/06/1995, data dell'istanza, il ricorrente dichiarava di essere in possesso alla data del 31/12/1994 di n. 28 anni di anzianità contributiva al Fondo Speciale degli Autoferrotranvieri, ivi compresi n. 5,8 anni di periodi da riscattare: a tale istanza il ricorrente, seguendo in tal senso la prassi generalizzata e non espressamente contestata dall'azienda, non allegava contestualmente alcuna documentazione (solo successivamente lo stesso Merico si renderà conto autonomamente, e non a mezzo dell'azienda come doveroso, della irregolarità relativa al modello 01M relativo al 1989, che ci si riserva di allegare in corso di causa, in cui venivano indicate 45 settimane anziché 52, andando così ad inficiare il calcolo relativo ai propri anni di contribuzione al 31.12.1994). Ora, la predetta istanza veniva predisposta dall'AMAT, già ab origine, in totale difformità rispetto ai canoni prefissati all'interno della Circolare Unitaria n. 33, datata Roma 09.06.1995, nella quale i Sindacati FILT - CGIL, FIT - CISL, UILTRASPORTI, settore autoferrotranvieri - internavigatori, chiaramente ed espressamente comunicavano alle Aziende tutte, esercenti il

pubblico servizio di trasporto, la necessità inderogabile della preventiva distribuzione di un'apposita scheda, mediante la quale gli interessati al pensionamento anticipato avrebbero potuto comunicare i dati concernenti la propria posizione assicurativa maturata, con riferimento anche alle eventuali domande di riscatto o di ricongiunzione già presentate. Le sedi, ricevute le schede, avrebbero dovuto verificare la rispondenza dei dati indicati dall'assicurato con quelli risultanti dall'archivio delle posizioni assicurative, esaminando e definendo immediatamente le domande di riscatto e ricongiunzione non ancora definite, relative a soggetti che avessero presentato la scheda. Derogando integralmente alla Circolare Unitaria su menzionata, l'azienda non predisponendo la distribuzione delle schede predette, bensì quella di moduli recanti la formula "ISTANZA IRREVOCABILE", ove apparentemente si lasciava alla diligenza del lavoratore l'individuazione dei documenti necessari per la verifica della sussistenza dei requisiti, che però all'atto pratico non venivano prodotti poichè non richiesti inderogabilmente dall'azienda medesima. Così, sulla base semplicemente di quanto (anche arbitrariamente) dichiarato dai lavoratori si redigeva il piano di prepensionamento anticipato per il triennio 1995-97, senza alcun controllo effettivo da parte della azienda presso gli uffici competenti. La stessa FEDERTRASPORTI, d'altro canto, proprio per evitare discrasie in merito all'applicazione della normativa in questione, chiariva nella Circ. n. 86 del 08.06.1995 (v. allegati), indirizzata ai Presidenti ed ai Direttori delle Aziende e degli Enti associati, che il diritto all'accesso al pensionamento anticipato maturava con il possesso dei 28 anni di anzianità contributiva al Fondo Speciale (v. allegato 9), cioè

l'estratto contributivo Inps, ove dal calcolo, realizzato dall'addetto sig. Oliva dell'Inps, emerge la sussistenza di soli 27 anni, 6 mesi e 3 giorni), alla data del 31.12.1994, nei quali potevano essere ricomprese anche le ricongiunzioni e i riscatti le cui domande erano state effettuate prima del 31.12.1994, anche se non ancora perfezionate. Immediatamente dopo si specificava, però, che "...la domanda non implica, di per sè, l'accoglimento. Occorrerà verificare la veridicità del periodo di contribuzione vantato e comunque, nell'ambito della graduatoria aziendale, andrà via un numero di dipendenti corrispondente alle risorse disponibili."; inoltre ivi si affermava che **la pensione anticipata a carico del fondo sarebbe stata concessa, in presenza di ricongiunzioni, dopo il perfezionamento della domanda di ricongiunzione, cioè dopo il pagamento, non ancora oggi avvenuto per il ricorrente.** E' ancora da sottolineare che veniva espressamente previsto che la eventuale rinuncia alla ricongiunzione avrebbe potuto comportare la perdita del diritto alla pensione anticipata, per carenza dei requisiti.

Pur, comunque, prescindendo ipoteticamente dall'inosservanza da parte dell'Azienda di quel comportamento minimo diligenziale necessario per un corretto e regolare espletamento della procedura di prepensionamento, nel caso del ricorrente veniva a rilevare un'ulteriore situazione di irregolarità procedurale, che violava però un diritto fondamentale dello stesso ricorrente in merito alla possibilità di gestire le scelte afferenti la propria attività lavorativa. Occorre, infatti, porre in evidenza che, come su accennato, il ricorrente veniva dichiarato inidoneo alle mansioni di conducente di linea, prima solo temporaneamente con visita medica del 26.10.1995 e, poi, in modo definitivo, in data 18.12.1995. Causa determinante il suo status di

inidoneo risultava l'individuazione di un'ernia discale, accertata dalle strutture mediche competenti *solo sulla base della documentazione prodotta dallo stesso ricorrente*, richiesta ad integrazione dell'anamnesi realizzata dagli stessi medici addetti al controllo dei lavoratori. In nessun'altra maniera avrebbe potuto essere, infatti, accertato tale status, stante il tipo di controlli che ordinariamente vengono espletati per l'Azienda.

A conferma di quanto predetto, la visita medica dell'Aprile 1997, effettuata presso la Cittadella della Carità per conto dell'AMAT (v. allegati), posta in essere secondo i criteri normalmente ed ordinariamente utilizzati, riportava il ricorrente da uno status di "inidoneo definitivo" ad uno status di totale "normalità", come rinvenibile dalla documentazione allegata.

Qualora si fosse, comunque, dovuta considerare valida la definizione di inidoneo per lo stesso Merico, egli andava a rientrare per l'azienda nelle c.d. *eccedenze strutturali*; poichè, infatti, la qualifica originaria del ricorrente era quella di conducente di linea e poichè in tale qualifica non appariva più inquadrabile per la predetta dichiarazione di inidoneità definitiva, la qualifica che gli rimaneva attribuita appariva quella di "distributore di magazzino", come riscontrabile in virtù della documentazione allegata.

La nota prodotta dal Direttore Generale dell'azienda in data 06.12.1996, indirizzata all'agente Luciano Merico nella sua qualità di dipendente inidoneo, specificava che, dopo l'imminente approvazione della nuova pianta organica, i posti in organico vacanti di 8^a e 9^a livello, utili per la riqualificazione del personale divenuto inidoneo definitivo alle mansioni della qualifica di provenienza, sarebbero risultati insufficienti già rispetto al numero degli attuali agenti inidonei. Proseguiva poi: "Conseguentemente,

tenuto conto che, dopo l'emanazione del D. Lgs. 414/96, è ancora in vigore l'art. 12 lett. a) della L. 830/61, questa azienda cercherà di procedere al prepensionamento di almeno 8 unità o comunque di quelli che risultassero in soprannumero": nella priorità della selezione vi rientrava chiaramente il ricorrente Merico, inidoneo sì e, *casualmente* rappresentante sindacale a livello aziendale di una delle strutture sindacali emergenti (e cioè la Confsal), che creava al contempo all'azienda innumerevoli problemi (proprio a quel periodo risale, infatti, la vittoria giudiziale della Confsal avverso l'AMAT, per condotta antisindacale perpetrata dall'azienda nei confronti del sindacato autonomo in questione, come in allegato).

Al di là delle valutazioni su esposte, la condizione di Merico di dipendente inidoneo permetteva di individuare la sussistenza di un'ulteriore negligenza da parte dell'azienda nell'iter procedurale del prepensionamento in oggetto, che, chiaramente, andava in danno del ricorrente. L'inidoneità che aveva indotto all'inserimento del Merico tra le eccedenze strutturali comportava l'obbligo precipuo per l'azienda di predisporre un differente modulo di domanda per il prepensionamento diretto a quei lavoratori, appunto dichiarati esuberanti strutturali, con la previsione di un diverso termine di scadenza, ovvero 15 settembre 1995, anziché 29 giugno 1995, come espressamente previsto dall'art. 4, co. 3 del D.L. 501/95.

L'ordine di servizio 17/95, indicato dall'azienda come esplicativo della procedura che si intendeva seguire, addotto dall'azienda come prova della conoscibilità della situazione da parte del sig. Merico (come anche sostenuto proprio dall'AMAT in sede di tentativo di conciliazione presso l'UPLMO) appariva così formulato in relazione al D.L. 501/95, senza però poi tenere in

minima considerazione il decreto citato, data la mancata osservanza dello stesso in merito alla parte afferente le eccedenze strutturali aziendali.

Appare ora ancora più chiaro che un'azienda incapace di leggere attentamente e concretamente la normativa legislativa in senso proprio ed avvezza ad un rapporto apertamente conflittuale con le rappresentanze sindacali, non abbia palesato il minimo interesse all'osservanza delle direttive sindacali espresse sia nelle circolari citate dei sindacati dei lavoratori nè di quelle enucleate dalla stessa forza sindacale datoriale, quale la Federtrasporti. In nessuna considerazione è stata tenuta la possibilità di istituire apposite task - force per esaminare e definire immediatamente le domande di riscatto e di ricongiunzione relative ai soggetti che avessero presentato la scheda (mai distribuita), come invece veniva indicato nella Circolare n. 33.

Il comportamento dell'azienda appare, a questo punto, chiaramente omissivo, stante:

- a) la mancata osservanza della normativa legislativa (art. 4, co. 3 D.L. 501/95) afferente la predisposizione di una diversa disciplina ed una difforme formulazione delle domande per il prepensionamento degli inidonei, rientranti nelle eccedenze strutturali, rispetto ai normali volontari, indicando così un termine da procrastinarsi al 15 settembre 1995;
- b) l'aver disatteso in modo integrale alle disposizioni sindacali, non solo di FIT - CISL, FIT - CGIL e UIL TRASPORTI, ma anche quelle della stessa FEDERTRASPORTI, dirette appositamente alle aziende, contrapponendosi con la mancata distribuzione delle apposite schede preliminari ed in ciò violando non solo l'obbligo di collaborazione sindacale, espresso nel dovere

di informazione e consultazione in merito alle procedure da adottare e seguire per la materia dei prepensionamenti, ma altresì in violazione di un divieto espresso a carico di ogni datore, ex art. 2113 c.c., di predisporre rinunzie aventi ad oggetto diritti fondamentali del lavoratore dipendente, inducendolo, come nel caso di specie, a causa del proprio comportamento normativamente omissivo, ad una rinuncia al proprio diritto fondamentale al lavoro. A nulla è valsa, in tal senso, la rinuncia del lavoratore all'istanza ingannevole, nè tantomeno il tentativo di conciliazione presso l'UPLMO esperito su istanza dello stesso Merico in data 05.11.1997, al contrario di quanto invece avvenuto per altri casi in cui si è provveduto alla riassunzione del dipendente, come si avrà modo di constatare in corso di causa.

Allo stato dei fatti il ricorrente proprio a causa della situazione su esposta si trova a vivere una condizione di forte disagio economico, derivante dalla esiguità della pensione riconosciutagli e dal carico familiare, dovendo egli provvedere a due figli, entrambi ancora nel ciclo di studi, nonchè alla propria moglie, inoccupata.

Ritenendosi imminente il pregiudizio che il ricorrente sta subendo a tuttoggi, nonchè la stessa sussistenza del *fumus boni iuris* per tutto quanto predetto, poichè vi è fondato motivo di temere che durante il tempo occorrente per far valere il suo diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente ed irreparabile, Merico Luciano, come rappresentato e difeso, con il presente atto

RICORRE

all'Ill.mo Sig. Pretore, in funzione di Giudice del Lavoro, di Taranto, competente per materia e per territorio, affinchè, previa fissazione

dell'udienza di comparizione delle parti, voglia emettere i provvedimenti d'urgenza che appaiono, secondo le circostanze, più idonei a reintegrare Merico Luciano nel proprio posto di lavoro, nella qualifica originaria di agente di movimento, ovvero ogni altro provvedimento che assicuri provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito, disponendo altresì sulle spese e competenze legali della fase cautelare.

IN VIA ISTRUTTORIA: Si fa riserva di presentare informatori all'udienza di discussione.

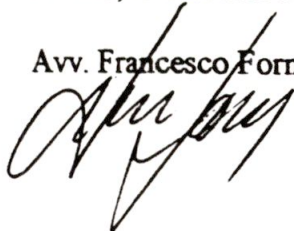
SI DEPOSITANO:

1) Ordine di servizio n. 17/95 e copia dell'istanza di prepensionamento; 2) Copia Circolare n. 86 della Federtrasporti; 3) Copia Circolare Unitaria n. 33 Filt - Cgil, Fit Cisl, Ultrasporti, settore autoferrotranvieri - internavigatori; 4) Copia estratto del Foglio matricolare dell'agente Luciano Merico, con allegato quadro della retribuzione base per il calcolo della pensione; 5) Certificato stato di famiglia di Luciano Merico; 6) Nota sindacale del 02.12.1996; 7) Copia racc. A/R dell'AMAT del 22.05.1997; 8) Copia racc. A/R dell'AMAT del 21.05.1997; 9) Copia estratto contributivo Inps relativo a Luciano Merico; 10) Copia della sentenza del Pretore, in funzione di Giudice del Lavoro, Francesco Martemucci, relativo all'art. 28 esperito avverso l'AMAT dal sindacato Confsal; 11) Copia nota dell'azienda AMAT diretta a Luciano Merico in qualità di inidoneo definitivo, con allegata graduatoria inidonei; 12) Copia lettera dell'Unità Sanitaria Territoriale di Bari del 14.05.1996, attestante l'inidoneità alla mansione di conducente di linea; 13) Copia certificato d'idoneità fisica del 02.01.1996; 14) Copia lettera dell'agente Luciano Merico del 14.05.1996; 15) Copia lettera

dell'agente Luciano Merico del 04.04.1996; 16) Nota dell'azienda AMAT del 02.04.1996; 17) Lettera dell'agente Merico del 06.11.1995 e corrispondente nota in risposta dell'azienda AMAT del 08.11.1995; 18) Copia del verbale di mancata conciliazione presso l'UPLMO; 19) Copia certificato di idoneità fisica rilasciato dalla Cittadella della Carità.

Taranto, li 16.01.1998

Avv. Francesco Fornaro



Dott.ssa Rossella Spinosa



Il Pretore

letta il ricorso;

F I S S A

l'udienza di discussione per il giorno 14.3.98
ore 9.30 ordinando alle parti di comparire personalmente. Dispone che il ricorso e il presente decreto siano notificati al convenuto, a cura dell'ufficiale, entro 10 giorni dalla data odierna.

Taranto, li 12.2.98

Il Cancelliere



Il Pretore



Copia conforme all'originale

Taranto

19 FEB. 1998



IL CANCELLIERE

7
PETT. ARAT, in
persone del suo rappresentante pro-tempore,
Cesare Battisti 657

Simone Ruffa
e menù del m. e. e. e.
addetto alla Segreteria, incaricato alla ricezione atti.

~~21 02 98~~

A.M.A.T. - TARANTO
Prot. Arrivo n° 1800
del 23 FEB. 1998
Dirigente Ammin.vo ☐
Area Informatica ☒
Area Legale ☐
Area Personale ☐
Area Movimento ☐
Area Tecnica ☐
Ufficio Ragioneria ☐
Ufficio Prod. del Traffico ☐
Ufficio Segreteria ☐
Ufficio Contratti ☒
R. di A
76

24 GEN. 1998

Il Consiglio
Sezione Lavoro**URGENTE****PRETURA CIRCONDARIALE DI TARANTO****MAGISTRATURA LAVORO****Ricorso ex art. 700 c.p.c.**

Per **Merico Luciano**, nato il 01.01.1950, elettivamente domiciliato in Taranto, alla via E. D'Amore n. 41, presso lo studio dell'Avv. Francesco Fornaro, dal quale è rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente dalla Dott.ssa Rossella Spinosa, giusta mandato apposto a margine del presente atto.

PREMESSO IN FATTO

- che il ricorrente, matr. 161713, veniva assunto presso l'Azienda Municipalizzata Autotrasporti Taranto il 24.08.1972, con la qualifica specifica di "autista di linea";
- che in data 26.10.1995 veniva dichiarato, in base a visita medica ordinaria di controllo, inidoneo temporaneo alla qualifica di agente di movimento;
- che in data 18.12.1995 veniva dichiarato inidoneo, questa volta per periodo definitivo, alla qualifica di "conducente di linea" (v. atti allegati);
- che, già dal 13.11.1995 l'Azienda provvedeva ad attribuirgli le c.d. mansioni promiscue, tra le quali si inquadravano le mansioni di verificatore, capolinea, esattore e conducente di deposito;
- che in data 31.05.1997 veniva posto in prepensionamento sulla base della normativa prevista dalla L. 11/1996, dopo aver depositato una istanza in conformità al D.L. 205/95;
- che in data 09.05.1997 faceva espressa rinuncia alla predetta istanza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il programma di prepensionamento in questione veniva regolamentato sulla

6275/P7

**STUDIO LEGALE
FRANCESCO FORNARO**
Via E. D'Amore, 41 - Tel. 37840
74100 TARANTO

MANDATO

Avv. Francesco Fornaro
Dott.ssa Rossella Spinosa

Vi delego a rappresentarmi difendermi nel presente giudizio, in ogni stato e grado nell'eventuale fase esecutiva (autorizzandoVi sin da ora sottoscrivere atti di precetto e/o eventuale giudizio di opposizione. Vi conferisco, all'uopo, le più ampie facoltà previste dalla legge comprese quelle di transigere, quietanza re, conciliare, rinunciare e accettare avverse rimanzie farsi sostituire, chiamare i causa terzi anche in garanzia spiegare domanda riconvenzionale; nulla escluso e con promessa di rato. Eleggo domicilio nel Vs studio in Taranto alla via E. D'Amore n. 41 Taranto, li

E' firma autografa

depositata in Cancelleria

20 GEN. 1998

CANCELLIERE

base dell'art. 4, co. 2 del D.L. 501/95, nel quale veniva espressamente previsto che, al fine di riorganizzare e risanare il settore del pubblico trasporto, le aziende appartenenti a tale settore, avrebbero dovuto predisporre programmi di pensionamento anticipato di anzianità e di vecchiaia per il triennio 1995-97, d'intesa con le organizzazioni sindacali. Le domande di prepensionamento erano sì da considerare irrevocabili, ma da presentarsi alle aziende solo da parte dei lavoratori "...in possesso dei requisiti di cui al co. 1", ovvero sulla base dell'anzianità contributiva maturata alla data del 31/12/1994 nel Fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto. In data 28/06/1995, data dell'istanza, il ricorrente dichiarava di essere in possesso alla data del 31/12/1994 di n. 28 anni di anzianità contributiva al Fondo Speciale degli Autoferrotranvieri, ivi compresi n. 5,8 anni di periodi da riscattare: a tale istanza il ricorrente, seguendo in tal senso la prassi generalizzata e non espressamente contestata dall'azienda, non allegava contestualmente alcuna documentazione (solo successivamente lo stesso Merico si renderà conto autonomamente, e non a mezzo dell'azienda come doveroso, della irregolarità relativa al modello 01M relativo al 1989, che ci si riserva di allegare in corso di causa, in cui venivano indicate 45 settimane anziché 52, andando così ad inficiare il calcolo relativo ai propri anni di contribuzione al 31.12.1994). Ora, la predetta istanza veniva predisposta dall'AMAT, già ab origine, in totale difformità rispetto ai canoni prefissati all'interno della Circolare Unitaria n. 33, datata Roma 09.06.1995, nella quale i Sindacati FILT - CGIL, FIT - CISL, UILTRASPORTI, settore autoferrotranvieri - internavigatori, chiaramente ed espressamente comunicavano alle Aziende tutte, esercenti il

pubblico servizio di trasporto, la necessità inderogabile della preventiva distribuzione di un'apposita scheda, mediante la quale gli interessati al pensionamento anticipato avrebbero potuto comunicare i dati concernenti la propria posizione assicurativa maturata, con riferimento anche alle eventuali domande di riscatto o di ricongiunzione già presentate. Le sedi, ricevute le schede, avrebbero dovuto verificare la rispondenza dei dati indicati dall'assicurato con quelli risultanti dall'archivio delle posizioni assicurative, esaminando e definendo immediatamente le domande di riscatto e ricongiunzione non ancora definite, relative a soggetti che avessero presentato la scheda. Derogando integralmente alla Circolare Unitaria su menzionata, l'azienda non predisponendo la distribuzione delle schede predette, bensì quella di moduli recanti la formula "ISTANZA IRREVOCABILE", ove apparentemente si lasciava alla diligenza del lavoratore l'individuazione dei documenti necessari per la verifica della sussistenza dei requisiti, che però all'atto pratico non venivano prodotti poichè non richiesti inderogabilmente dall'azienda medesima. Così, sulla base semplicemente di quanto (anche arbitrariamente) dichiarato dai lavoratori si redigeva il piano di prepensionamento anticipato per il triennio 1995-97, senza alcun controllo effettivo da parte della azienda presso gli uffici competenti. La stessa FEDERTRASPORTI, d'altro canto, proprio per evitare discrasie in merito all'applicazione della normativa in questione, chiariva nella Circ. n. 86 del 08.06.1995 (v. allegati), indirizzata ai Presidenti ed ai Direttori delle Aziende e degli Enti associati, che il diritto all'accesso al pensionamento anticipato maturava con il possesso dei 28 anni di anzianità contributiva al Fondo Speciale (v. allegato 9), cioè

l'estratto contributivo Inps, ove dal calcolo, realizzato dall'addetto sig. Oliva dell'Inps, emerge la sussistenza di soli 27 anni, 6 mesi e 3 giorni), alla data del 31.12.1994, nei quali potevano essere ricomprese anche le ricongiunzioni e i riscatti le cui domande erano state effettuate prima del 31.12.1994, anche se non ancora perfezionate. Immediatamente dopo si specificava, però, che "...la domanda non implica, di per sè, l'accoglimento. Occorrerà verificare la veridicità del periodo di contribuzione vantato e comunque, nell'ambito della graduatoria aziendale, andrà via un numero di dipendenti corrispondente alle risorse disponibili."; inoltre ivi si affermava che **la pensione anticipata a carico del fondo sarebbe stata concessa, in presenza di ricongiunzioni, dopo il perfezionamento della domanda di ricongiunzione, cioè dopo il pagamento, non ancora oggi avvenuto per il ricorrente.** E' ancora da sottolineare che veniva espressamente previsto che la eventuale rinuncia alla ricongiunzione avrebbe potuto comportare la perdita del diritto alla pensione anticipata, per carenza dei requisiti.

Pur, comunque, prescindendo ipoteticamente dall'inosservanza da parte dell'Azienda di quel comportamento minimo diligenziale necessario per un corretto e regolare espletamento della procedura di prepensionamento, nel caso del ricorrente veniva a rilevare un'ulteriore situazione di irregolarità procedurale, che violava però un diritto fondamentale dello stesso ricorrente in merito alla possibilità di gestire le scelte afferenti la propria attività lavorativa. Occorre, infatti, porre in evidenza che, come su accennato, il ricorrente veniva dichiarato inidoneo alle mansioni di conducente di linea, prima solo temporaneamente con visita medica del 26.10.1995 e, poi, in modo definitivo, in data 18.12.1995. Causa determinante il suo status di

inidoneo risultava l'individuazione di un'ernia discale, accertata dalle strutture mediche competenti *solo sulla base della documentazione prodotta dallo stesso ricorrente*, richiesta ad integrazione dell'anamnesi realizzata dagli stessi medici addetti al controllo dei lavoratori. In nessun'altra maniera avrebbe potuto essere, infatti, accertato tale status, stante il tipo di controlli che ordinariamente vengono espletati per l'Azienda.

A conferma di quanto predetto, la visita medica dell'Aprile 1997, effettuata presso la Cittadella della Carità per conto dell'AMAT (v. allegati), posta in essere secondo i criteri normalmente ed ordinariamente utilizzati, riportava il ricorrente da uno status di "inidoneo definitivo" ad uno status di totale "normalità", come rinvenibile dalla documentazione allegata.

Qualora si fosse, comunque, dovuta considerare valida la definizione di inidoneo per lo stesso Merico, egli andava a rientrare per l'azienda nelle c.d. *eccedenze strutturali*; poichè, infatti, la qualifica originaria del ricorrente era quella di conducente di linea e poichè in tale qualifica non appariva più inquadrabile per la predetta dichiarazione di inidoneità definitiva, la qualifica che gli rimaneva attribuita appariva quella di "distributore di magazzino", come riscontrabile in virtù della documentazione allegata.

La nota prodotta dal Direttore Generale dell'azienda in data 06.12.1996, indirizzata all'agente Luciano Merico nella sua qualità di dipendente inidoneo, specificava che, dopo l'imminente approvazione della nuova pianta organica, i posti in organico vacanti di 8^a e 9^a livello, utili per la riqualificazione del personale divenuto inidoneo definitivo alle mansioni della qualifica di provenienza, sarebbero risultati insufficienti già rispetto al numero degli attuali agenti inidonei. Proseguiva poi: "Conseguentemente,

tenuto conto che, dopo l'emanazione del D. Lgs. 414/96, è ancora in vigore l'art. 12 lett. a) della L. 830/61, questa azienda cercherà di procedere al prepensionamento di almeno 8 unità o comunque di quelli che risultassero in soprannumero": nella priorità della selezione vi rientrava chiaramente il ricorrente Merico, inidoneo sì e, *casualmente* rappresentante sindacale a livello aziendale di una delle strutture sindacali emergenti (e cioè la Confsal), che creava al contempo all'azienda innumerevoli problemi (proprio a quel periodo risale, infatti, la vittoria giudiziale della Confsal avverso l'AMAT, per condotta antisindacale perpetrata dall'azienda nei confronti del sindacato autonomo in questione, come in allegato).

Al di là delle valutazioni su esposte, la condizione di Merico di dipendente inidoneo permetteva di individuare la sussistenza di un'ulteriore negligenza da parte dell'azienda nell'iter procedurale del prepensionamento in oggetto, che, chiaramente, andava in danno del ricorrente. L'inidoneità che aveva indotto all'inserimento del Merico tra le eccedenze strutturali comportava l'obbligo precipuo per l'azienda di predisporre un differente modulo di domanda per il prepensionamento diretto a quei lavoratori, appunto dichiarati esuberanti strutturali, con la previsione di un diverso termine di scadenza, ovvero 15 settembre 1995, anziché 29 giugno 1995, come espressamente previsto dall'art. 4, co. 3 del D.L. 501/95.

L'ordine di servizio 17/95, indicato dall'azienda come esplicativo della procedura che si intendeva seguire, addotto dall'azienda come prova della conoscibilità della situazione da parte del sig. Merico (come anche sostenuto proprio dall'AMAT in sede di tentativo di conciliazione presso l'UPLMO) appariva così formulato in relazione al D.L. 501/95, senza però poi tenere in

minima considerazione il decreto citato, data la mancata osservanza dello stesso in merito alla parte afferente le eccedenze strutturali aziendali.

Appare ora ancora più chiaro che un'azienda incapace di leggere attentamente e concretamente la normativa legislativa in senso proprio ed avvezza ad un rapporto apertamente conflittuale con le rappresentanze sindacali, non abbia palesato il minimo interesse all'osservanza delle direttive sindacali espresse sia nelle circolari citate dei sindacati dei lavoratori nè di quelle enucleate dalla stessa forza sindacale datoriale, quale la Federtrasporti. In nessuna considerazione è stata tenuta la possibilità di istituire apposite task - force per esaminare e definire immediatamente le domande di riscatto e di ricongiunzione relative ai soggetti che avessero presentato la scheda (mai distribuita), come invece veniva indicato nella Circolare n. 33.

Il comportamento dell'azienda appare, a questo punto, chiaramente omissivo, stante:

- a) la mancata osservanza della normativa legislativa (art. 4, co. 3 D.L. 501/95) afferente la predisposizione di una diversa disciplina ed una difforme formulazione delle domande per il prepensionamento degli inidonei, rientranti nelle eccedenze strutturali, rispetto ai normali volontari, indicando così un termine da procrastinarsi al 15 settembre 1995;
- b) l'aver disatteso in modo integrale alle disposizioni sindacali, non solo di FIT - CISL, FIT - CGIL e UILTRASPORTI, ma anche quelle della stessa FEDERTRASPORTI, dirette appositamente alle aziende, contrapponendosi con la mancata distribuzione delle apposite schede preliminari ed in ciò violando non solo l'obbligo di collaborazione sindacale, espresso nel dovere

di informazione e consultazione in merito alle procedure da adottare e seguire per la materia dei prepensionamenti, ma altresì in violazione di un divieto espresso a carico di ogni datore, ex art. 2113 c.c., di predisporre rinunzie aventi ad oggetto diritti fondamentali del lavoratore dipendente, inducendolo, come nel caso di specie, a causa del proprio comportamento normativamente omissivo, ad una rinuncia al proprio diritto fondamentale al lavoro. A nulla è valsa, in tal senso, la rinunzia del lavoratore all'istanza ingannevole, nè tantomeno il tentativo di conciliazione presso l'UPLMO esperito su istanza dello stesso Merico in data 05.11.1997, al contrario di quanto invece avvenuto per altri casi in cui si è provveduto alla riassunzione del dipendente, come si avrà modo di constatare in corso di causa.

Allo stato dei fatti il ricorrente proprio a causa della situazione su esposta si trova a vivere una condizione di forte disagio economico, derivante dalla esiguità della pensione riconosciutagli e dal carico familiare, dovendo egli provvedere a due figli, entrambi ancora nel ciclo di studi, nonché alla propria moglie, inoccupata.

Ritenendosi imminente il pregiudizio che il ricorrente sta subendo a tuttoggi, nonché la stessa sussistenza del fumus boni iuris per tutto quanto predetto, poichè vi è fondato motivo di temere che durante il tempo occorrente per far valere il suo diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente ed irreparabile, Merico Luciano, come rappresentato e difeso, con il presente atto

RICORRE

all'Ill.mo Sig. Pretore, in funzione di Giudice del Lavoro, di Taranto, competente per materia e per territorio, affinchè, previa fissazione

dell'udienza di comparizione delle parti, voglia emettere i provvedimenti d'urgenza che appaiono, secondo le circostanze, più idonei a reintegrare Merico Luciano nel proprio posto di lavoro, nella qualifica originaria di agente di movimento, ovvero ogni altro provvedimento che assicuri provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito, disponendo altresì sulle spese e competenze legali della fase cautelare.

IN VIA ISTRUTTORIA: Si fa riserva di presentare informatori all'udienza di discussione.

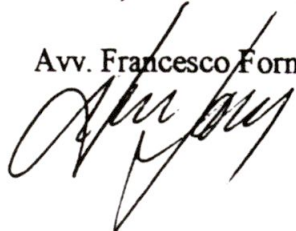
SI DEPOSITANO:

1) Ordine di servizio n. 17/95 e copia dell'istanza di prepensionamento; 2) Copia Circolare n. 86 della Federtrasporti; 3) Copia Circolare Unitaria n. 33 Filt - Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, settore autoferrotranvieri - internavigatori; 4) Copia estratto del Foglio matricolare dell'agente Luciano Merico, con allegato quadro della retribuzione base per il calcolo della pensione; 5) Certificato stato di famiglia di Luciano Merico; 6) Nota sindacale del 02.12.1996; 7) Copia racc. A/R dell'AMAT del 22.05.1997; 8) Copia racc. A/R dell'AMAT del 21.05.1997; 9) Copia estratto contributivo Inps relativo a Luciano Merico; 10) Copia della sentenza del Pretore, in funzione di Giudice del Lavoro, Francesco Martemucci, relativo all'art. 28 esperito avverso l'AMAT dal sindacato Confsal; 11) Copia nota dell'azienda AMAT diretta a Luciano Merico in qualità di inidoneo definitivo, con allegata graduatoria inidonei; 12) Copia lettera dell'Unità Sanitaria Territoriale di Bari del 14.05.1996, attestante l'inidoneità alla mansione di conducente di linea; 13) Copia certificato d'idoneità fisica del 02.01.1996; 14) Copia lettera dell'agente Luciano Merico del 14.05.1996; 15) Copia lettera

dell'agente Luciano Merico del 04.04.1996; 16) Nota dell'azienda AMAT del 02.04.1996; 17) Lettera dell'agente Merico del 06.11.1995 e corrispondente nota in risposta dell'azienda AMAT del 08.11.1995; 18) Copia del verbale di mancata conciliazione presso l'UPLMO; 19) Copia certificato di idoneità fisica rilasciato dalla Cittadella della Carità.

Taranto, li 16.01.1998

Avv. Francesco Fornaro



Dott.ssa Rossella Spinosa



Il Pretore

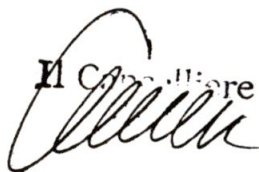
letto il ricorso;

F I S S A

l'udienza di discussione per il giorno 14.3.98
ore 9.30 ordinando alle parti di comparire personalmente. Dispone che il ricorso e il presente decreto siano notificati al convenuto, a cura dell'ufficiale, entro 10 giorni dalla data odierna.

Taranto, li 12.2.98

Il Cancelliere



Il Pretore



Copia conforme all'originale

Taranto

19 FEB. 1998



IL CANCELLIERE

PETI. ARATI, in
persona del suo rappresentante pro-tempore,
Cesare Battisti 657

Simone Ruffalo
e menù dell'impiegato
addetto alla Segreteria, incaricato alla ricezione atti.

21.02.98

[Signature]

A.M.A.T. - TARANTO
Prot. Arrivo n° 1808
del 23 FEB. 1998
Dirigente Ammin.vo ☐
Area Informatica ☒
Area Legale ☐
Area Personale ☐
Area Movimento ☐
Area Tecnica ☐
Ufficio Ragioneria ☐
Ufficio Prod. del Traffico ☐
Ufficio Segreteria ☐
Ufficio Contratti ☒
R. di A
1/6